

NOTA
DIRETTIVA 2008/98/CE

ARTICOLI DIRETTIVA 2008/98/CE	PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA 2008/98/CE
Articolo 2 Esclusioni dall'ambito di applicazione	Precisa l'esclusione, dal campo di applicazione, del suolo contaminato non scavato e dei sottoprodotti animali e agricoli.
Articolo 4 Gerarchia dei rifiuti	Stabilisce una gerarchia in cinque fasi delle opzioni di gestione dei rifiuti, privilegiando la prevenzione, seguita dal riutilizzo, dal riciclaggio, da altre forme di recupero e lasciando lo smaltimento come ultima ratio.
Articolo 6 Cessazione della qualifica di rifiuto	<p>Non modifica la definizione di rifiuto ma introduce, novità in campo europeo, un articolo sulla cessazione della qualifica di rifiuto. Pertanto alcuni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti ad operazioni di recupero e le sostanze e gli oggetti ottenuti soddisfino criteri specifici elaborati (dalla Commissione europea) conformemente alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono comunemente utilizzati per uno scopo specifico; ▪ sono oggetto di un mercato o di una domanda; ▪ soddisfano specifici requisiti tecnici per lo scopo specifico e relativi standard di prodotto; ▪ il loro utilizzo non comporta impatti complessivi negativi per l'uomo e per l'ambiente. <p>In caso di inerzia della commissione europea, i criteri potranno essere stabiliti dai singoli Stati Ue in conformità in osservanza della giurisprudenza comunitaria e con successiva notifica alla Commissione europea.</p>
Articolo 5 Sottoprodotti	<p>Introduce un articolo sui sottoprodotti per cui non costituiscono rifiuti le sostanze e gli oggetti che derivano da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione e che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la loro produzione è parte integrante del processo di produzione primario; ▪ il loro ulteriore utilizzo è certo; ▪ il loro ulteriore utilizzo è diretto, in quanto non necessita di alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; ▪ il loro ulteriore utilizzo è legale, in quanto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la tutela dell'ambiente e della salute umana. <p>L'Ue potrà adottare criteri da soddisfare affinché</p>

	sostanze od oggetti specifici siano considerati sottoprodotti.
Articolo 3, punto 17 Definizioni Articolo 11 Riutilizzo e riciclaggio	Introduce, prima non prevista, una nozione giuridica di "riciclaggio", definito come "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
Articolo 3, punto 15 Definizioni Articolo 10 Recupero	Modifica la definizione di recupero: nella Direttiva 2006/12/CE era definito come "l'insieme delle operazioni previste dall'allegato II B" alla direttiva medesima, recante un elenco di 13 fattispecie. Nella nuova direttiva è definito come "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero".
Articolo 11 Riutilizzo e riciclaggio	Fissa nuovi obiettivi in materia di riciclaggio che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2020, con tassi di riciclaggio del 50% per i rifiuti domestici e simili e del 70% per i rifiuti di costruzione e demolizione.
Articolo 18 Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi Articolo 19 Etichettatura dei rifiuti pericolosi Articolo 21 Oli usati	Inserisce nuove disposizioni su oli usati, prima non previste, che prevedono l'obbligo di raccolta separata, il divieto di miscelazione, la limitazione alle spedizioni transfrontaliere.
Articolo 8 Responsabilità estesa del produttore	Introduce la responsabilità "estesa" del produttore che possono essere obbligati finanziariamente, dallo Stato membro, a gestire i rifiuti prodotti dai loro beni immessi sul mercato.
Allegato II Operazioni di recupero	Introduce all'interno dell'operazione R1, una formula per la classificazione dell'attività di incenerimento rifiuti come recupero o smaltimento.